

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI SINDACI**  
**(ART. 10 BIS DELLA LEGGE REGIONE VENETO N. 12/ 2009)**

**INDICE**

<b>Regolamento di Funzionamento della Consulta dei sindaci .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 1 .....</b>	<b>2</b>
<b>Oggetto e Finalità del Regolamento .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 .....</b>	<b>2</b>
<b>Composizione della consulta dei sindaci .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 .....</b>	<b>2</b>
<b>Sede della Consulta dei sindaci e verbalizzazione delle sedute .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 4 .....</b>	<b>2</b>
<b>Funzioni e competenze della Consulta dei sindaci .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 5 .....</b>	<b>3</b>
<b>Presidenza della Consulta dei sindaci .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6 .....</b>	<b>3</b>
<b>Compiti del Presidente effettivo della Consulta dei sindaci .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 7 .....</b>	<b>3</b>
<b>Convocazione della Consulta dei sindaci .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 8 .....</b>	<b>4</b>
<b>Partecipazione alle Sedute della Consulta dei sindaci .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9 .....</b>	<b>4</b>
<b>Organizzazione dei Lavori della Consulta dei sindaci .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 10 .....</b>	<b>5</b>
<b>Modalità di votazione della Consulta dei sindaci .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 11 .....</b>	<b>5</b>
<b>Termine dell'Adunanza .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 12 .....</b>	<b>5</b>
<b>Elettorato Passivo .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 13 .....</b>	<b>6</b>
<b>Decorrenza e Durata della carica di Presidente della Consulta .....</b>	<b>6</b>

## **ART. 1**

### **OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge regionale n. 12/2009, il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Consulta dei Sindaci del Consorzio di bonifica Bacchiglione, di seguito Consulta, nonché le modalità di nomina del Presidente di tale Consulta, di cui all'art. 10 bis, comma 3, della Legge medesima ed i rapporti con il Consorzio di bonifica in merito ai compiti assegnati dalla Legge.

## **ART. 2**

### **COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA DEI SINDACI**

1. Sono componenti della Consulta i Sindaci dei Comuni, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, all'interno del comprensorio del Consorzio di bonifica.
2. Ciascun Sindaco può delegare, di volta in volta o in forma permanente, ad un assessore del proprio Comune le proprie funzioni di rappresentanza dell'ente e l'esercizio del voto in sede di adunanza della Consulta, fatto salvo il potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta all'adunanza.
3. *E' sempre consentita la delega da parte del Sindaco all'esercizio del voto in sede di adunanza della Consulta al Sindaco di un altro Comune ricadente all'interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti all'ordine del giorno.*

## **ART. 3**

### **SEDE DELLA CONSULTA DEI SINDACI E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE**

1. Le adunanze della Consulta si svolgono presso la sede legale del Consorzio di bonifica o altra sede messa a disposizione dal Consorzio stesso.
2. La verbalizzazione delle sedute sarà svolta da un segretario messo a disposizione dal Consorzio.

## **ART. 4**

### **FUNZIONI E COMPETENZE DELLA CONSULTA DEI SINDACI**

1. Nella sua prima seduta, la Consulta dei sindaci si dota di proprio regolamento, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
2. La Consulta dei Sindaci nomina il proprio Presidente tra i propri componenti, come previsto dal successivo art. 12, nella prima seduta di insediamento, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. n. 12/2009.

3. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive di supporto all'attività del consiglio di amministrazione del Consorzio, al fine di conciliare le esigenze del territorio con l'amministrazione e la gestione del Consorzio.
4. La Consulta viene convocata almeno due volte all'anno ed esprime, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta da parte del Consorzio di bonifica, parere obbligatorio e non vincolante al consiglio d'amministrazione sui seguenti atti:
  - a) piano annuale di attività;
  - b) programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici;
  - c) piano generale di bonifica e tutela del territorio;
  - d) piano di classifica degli immobili e perimetro di contribuenza.

#### **ART. 5**

##### **PRESIDENZA DELLA CONSULTA DEI SINDACI**

1. Il Presidente, da individuarsi tra i propri componenti, viene nominato dalla Consulta, come previsto dal successivo art. 12, durante la prima seduta di insediamento ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. n. 12/2009.
2. La prima seduta di insediamento è presieduta dal Sindaco presente più anziano per età che assume il titolo di Presidente Provvisorio.

#### **ART. 6**

##### **COMPITI DEL PRESIDENTE EFFETTIVO DELLA CONSULTA DEI SINDACI**

1. Il Presidente Effettivo della Consulta (d'ora in poi Presidente della Consulta) presiede le sedute ed assicura il corretto svolgimento dei lavori.
2. Il Presidente della Consulta partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica, delle cui convocazioni è fatto partecipe con le formalità previste per la convocazione dei componenti di cui all'articolo 10 bis della L.R. n. 12/2009.

#### **ART. 7**

##### **CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA DEI SINDACI**

1. La Consulta dei Sindaci è convocata, nella prima seduta di insediamento, dal presidente del Consorzio di bonifica uscente, entro cinquanta giorni dalla data delle operazioni elettorali, fissata dalla Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. Veneto n. 12/2009 per l'approvazione del Regolamento e la nomina del Presidente della Consulta.
2. La Consulta è convocata dal suo Presidente ogni qualvolta fosse necessario, nei termini di almeno due volte l'anno previsti dalla legge.
3. La Consulta dei Sindaci potrà essere convocata dal Presidente del Consorzio di bonifica qualora fosse necessario per sostituire il Presidente della Consulta a

seguito di scadenza del mandato di Sindaco, decadenza dalla carica, dimissioni o altra causa di cessazione della stessa ai sensi del successivo art. 13.

4. La Consulta è convocata per mezzo di posta elettronica certificata del Comune di appartenenza dei Sindaci. In alternativa potranno essere utilizzati il telegramma o la consegna a mano.
5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della seduta, per la prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno della stessa. L'avviso di convocazione può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, con facoltà di fissazione nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non sia stata stabilita anche la seconda, la convocazione della seduta deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi previsti per la prima convocazione, entro 7 giorni da quest'ultima.
6. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti della Consulta almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta.
7. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati, anche in formato digitale, presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Sindaci ed inviati alla casella di posta elettronica certificata dei Comuni almeno 24 ore prima della riunione (esclusi i festivi).

#### **ART. 8**

##### **PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CONSULTA DEI SINDACI**

1. La Consulta, nella sua prima seduta di insediamento, è validamente costituita, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. La Consulta, per le altre adunanze, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un *terzo* dei suoi componenti.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
4. La partecipazione alla Consulta è gratuita.

#### **ART. 9**

##### **ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA CONSULTA DEI SINDACI**

1. Il Presidente della Consulta effettua l'appello nominale al fine di verificare la presenza dei componenti della stessa, ed accertare la validità della seduta.
2. *Qualora a seguito dell'appello nominale, non sia accertata la presenza di partecipanti prevista dall'art. 8, comma 2, per la validità della Consulta, il Presidente della Consulta dichiara l'adunanza deserta.*
3. Delle sedute e delle deliberazioni della Consulta è redatto verbale sintetico a cura del Segretario, che viene depositato presso la sede del Consorzio.

4. Il Consorzio di bonifica mette a disposizione della Consulta dei sindaci il proprio personale per lo svolgimento delle normali attività di segreteria, quali ad esempio: convocazione componenti, invio inviti, predisposizione e redazione del verbale, disponibilità della stanza.
5. In caso di assenza del Presidente, assume la presidenza della seduta il Sindaco anagraficamente più anziano.

#### **ART. 10**

##### **MODALITÀ DI VOTAZIONE DELLA CONSULTA DEI SINDACI**

1. La Consulta elegge con votazione segreta il proprio Presidente.
2. Ciascun componente della Consulta, Sindaco o suo delegato, può esprimere una preferenza.
3. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, il Presidente provvisorio della Consulta dispone l'effettuazione di apposito ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di ballottaggio, ogni componente della Consulta dei Sindaci può esprimere un'unica preferenza.
4. Risulta eletto alla carica di Presidente della Consulta, il sindaco che ha riportato la maggioranza di voti in prima votazione o a seguito di ballottaggio.
5. *La costituzione del seggio necessario alle operazioni di voto*, il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto, il conteggio e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Presidente della Consulta, assistito dal Segretario. L'apertura e la chiusura della fase di votazione sono dichiarate dal Presidente provvisorio della Consulta.
6. *Sino alla nomina del Presidente della Consulta, le sue funzioni sono ricoperte dal Presidente provvisorio di cui all'art. 5 del presente regolamento.*
7. Le votazioni della Consulta dei Sindaci sul Regolamento, sue modifiche e sui pareri da rendere al Consorzio, sono palesi.

#### **ART. 11**

##### **TERMINE DELL'ADUNANZA**

1. Spetta al Presidente della Consulta dichiarare la chiusura delle adunanze.

#### **ART. 12**

##### **ELETTORATO PASSIVO**

1. L'elettorato passivo spetta solo ai Sindaci dei Comuni (anche in caso di partecipazione di un loro delegato) il cui territorio ricade all'interno del comprensorio del Consorzio di bonifica.

**ART. 13**

**DECORRENZA E DURATA DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA CONSULTA**

1. La carica di Presidente della Consulta decorre dalla nomina di cui all'art. 10 del presente Regolamento e si conclude con la scadenza degli organi consortili prevista dall'art. 5 della Legge regionale n. 12/2009, o con la cessazione del mandato di sindaco per qualsiasi causa dovuta. In tal caso la convocazione della nuova Consulta, che dovrà avvenire entro venti giorni dalla cessazione della carica, seguirà le medesime modalità di cui ai precedenti articoli art. 7 e 10.